

NORME DI INSTALLAZIONE DI TENDE DA SOLE

REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE 29.10.2009 N. 68

ART. 1

Ai fini dell'installazione delle tende a protezione dei raggi solari, il territorio comunale viene diviso in due zone:

- a) centro storico
- b) rimanente territorio comunale.

La delimitazione dei centri storici è quella stabilita dal P.R.G.

ART. 2

Nel centro storico le tende da sole a servizio di esercizi pubblici e negozi commerciali dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- a) essere in tela, con esclusione di qualsiasi materiale;
- b) i colori dovranno essere a tinta unita (**nelle tonalità di colore beige e marrone caldo**), con esclusione di righe o fantasie di qualsiasi tipo;
- c) l'altezza minima rispetto al piano di calpestio della strada su cui le tende prospettano non potrà essere inferiore a m. 2,10 considerando anche il punto più basso della "mantovana";
- d) l'oggetto in proiezione orizzontale, non potrà superare il 20 % della larghezza della strada su cui prospettano ed in ogni caso non superare l'oggetto massimo di ml. 1,50; nelle strade a transito anche veicolare non potranno avere sporgenze superiori alla larghezza del marciapiede; in strade a transito veicolare ed in assenza di marciapiede, lo sporto delle tende non dovrà creare pregiudizio al transito dei veicoli e rispetto al piano stradale dovranno avere un'altezza non inferiore a m. 4,50.

Nelle piazze è ammesso l'uso di ombrelloni, purché adeguati alle norme dei punti a) e b) del presente articolo e **privi di qualsiasi iscrizione promozionale e pubblicitaria.**

Sulla strada statale è vietata l'installazione di qualsiasi tenda che ecceda i limiti di proprietà;

- e) le tende dovranno avere le caratteristiche di mobilità e precarietà, non sono ammesse strutture in ferro o piantane infisse sul suolo pubblico.

ART. 2 bis

1. Sono consentite installazioni di strutture fisse di compagini leggere, smontabili o facilmente rimovibili poste in modo funzionale ed armonico, aventi dimensioni massime pari a 10.00 x 5.00 ml. da appoggiare direttamente in adiacenza al limite esterno dell'immobile esistente, su spazi privati visibili dal suolo pubblico destinati ad esercizio commerciale o esercizio pubblico e su suolo pubblico appartenente al patrimonio disponibile dell'Ente dato in concessione/affitto o altro a terzi privati.

2. Dette installazioni dovranno obbligatoriamente essere rimosse nel periodo invernale che coincide con la chiusura stagionale delle suddette attività.

3. Altresì è assentita la chiusura con materiale in vetro a riparo dal vento e dal freddo limitata al periodo che intercorre dal 15 ottobre al 15 aprile per le sole strutture destinate ad esercizio commerciale o esercizio pubblico che svolgono la loro attività anche nella stagione invernale.

Al riguardo queste strutture potranno beneficiare di queste disposizioni per un periodo minimo di mesi tre, anche non continuativi e obbligatoriamente nel periodo dal 6 dicembre al 6 gennaio.

ART. 2 ter

In violazione delle disposizioni di cui sopra, saranno applicate le sanzioni pecuniarie previste per legge e sarà inoltre disposta la revoca per l'uso di spazi ed aree pubbliche per l'anno successivo alla violazione.

ART. 3

Fuori dal centro storico le tende che insistono su aree pubbliche dovranno avere le caratteristiche di cui al punto c) e d) del precedente art. 2.

ART. 4

Ai fini del rilascio della relativa autorizzazione, è necessario far pervenire **all'Ufficio protocollo del Comune - Responsabile P.O. Servizi alla Collettività e Territorio, competente del provvedimento di autorizzazione:**

- domanda redatta **su apposito modulo predisposto dall'ente** in marca da bollo, completa di tutta la documentazione ivi richiesta.

ART. 5

L'autorizzazione viene rilasciata dal **Responsabile P.O. Servizi alla Collettività e Territorio competente del provvedimento di autorizzazione, previa acquisizione, se del caso, del parere ambientale di cui al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.**

ART. 6

Tutte le tende esistenti dovranno essere adeguate alle norme di cui al presente regolamento entro un anno dalla sua entrata in vigore, salvo eventuale proroga di un anno da deliberarsi in Consiglio Comunale.